



Le novità del mese

Circolare n. 1324 del 6 agosto 2024
(presente su studiobaroldi.it)



1	Dichiarazione IVA relativa al 2021 - Operazioni attive imponibili e operazioni passive soggette a <i>reverse charge</i> - Dati trasmessi telematicamente - Comunicazione di presunte anomalie.....	2
2	Comunicazioni di anomalie ai fini ISA per il triennio 2020-2022	2
3	“Nuova Sabatini” - Modalità e termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dei contributi - Aggiornamento	3
4	Cessioni di fabbricati - Interventi con “superbonus” - Plusvalenza.....	3
5	Modelli F24 - Addebito in conto con scadenze future - Disposizioni attuative	4
6	Redditi di lavoro dipendente - Rimborsi spese per prestazioni sportive dei familiari - Imponibilità	5
7	Regime degli impatriati - Incentivi all’esodo e revoca del regime dei neo-domiciliati - Chiarimenti	5
8	Regime di <i>participation exemption</i> per le cessioni operate da società ed enti commerciali non residenti - Chiarimenti	7
9	Pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di controlli dell’Agenzia delle Entrate - Utilizzo del modello F24 - Istituzione dei codici tributo	7
10	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2024.....	9

1	DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2021 - OPERAZIONI ATTIVE IMPONIBILI E OPERAZIONI PASSIVE SOGGETTE A REVERSE CHARGE - DATI TRASMESSI TELEMATICAMENTE - COMUNICAZIONE DI PRESUNTE ANOMALIE
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.7.2024 n. 295324, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2021; • e quelli trasmessi ai sensi degli artt. 1 e 2 del DLgs. 127/2015 (fatture elettroniche e corrispettivi telematici) e dell'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 (fatture elettroniche verso la P.A.).
1.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni in esame contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta; • il codice atto; • il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente; • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate; • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. <p>Consultazione delle informazioni di dettaglio</p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sono infatti resi disponibili, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dichiarati nel modello IVA riferito al periodo d'imposta 2021, relativi alle operazioni attive imponibili e a quelle passive con applicazione del <i>reverse charge</i>; • la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi la medesima natura (attive imponibili e passive soggette a inversione contabile); • l'ammontare di tali operazioni che non risultano dalla dichiarazione annuale; • i dati identificativi dei clienti e l'ammontare delle relative operazioni attive imponibili; • i dati identificativi dei fornitori e l'ammontare delle relative operazioni passive in regime di <i>reverse charge</i>.
1.2	<p>MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA.</p>
1.3	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.4	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>A fronte della comunicazione di anomalia, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.</p>
2	COMUNICAZIONI DI ANOMALIE AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2020-2022
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2024 n. 281202 ha approvato diverse tipologie di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2022.</p>

2.1	TIPOLOGIE DI ANOMALIE In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 25 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l'altro, l'anomala indicazione delle cause di esclusione, l'omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.
2.2	INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
2.3	CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate (c.d. "Comunicazioni 2024").
2.4	REGOLARIZZAZIONE Ove si ritenga fondata l'anomalia, gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per la riduzione delle sanzioni, in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

3	"NUOVA SABATINI" - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI - AGGIORNAMENTO
	Con la circ. 22.7.2024 n. 1115, il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> ha aggiornato la circ. 6.12.2022 n. 410823, in relazione alla c.d. "Nuova Sabatini".
3.1	MOTIVI E CONTENUTO DELL'AGGIORNAMENTO Le modifiche e integrazioni alla suddetta circ. 6.12.2022 n. 410823 si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore, in data 20.4.2024, del DM 19.1.2024 n. 43, recante il regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento, con il quale sono stati definiti i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al contributo previsto dall'art. 21 del DL 34/2019. Con la circ. 22.7.2024 n. 1115 sono state quindi fornite le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e le indicazioni circa l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione.
3.2	DECORRENZA Le disposizioni della circ. 6.12.2022 n. 410823, come aggiornate dalla circ. 22.7.2024 n. 1115, si applicano alle domande presentate a partire dall'1.10.2024.
4	CESSIONI DI FABBRICATI - INTERVENTI CON "SUPERBONUS" - PLUSVALENZA
	Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla fattispecie, di cui all'art. 67 co. 1 lett. <i>b-bis</i>) del TUIR, di plusvalenze immobiliari da cessione a titolo oneroso di immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. "superbonus", a prescindere dal fatto che sia stato fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%), conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.
4.1	VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO Nella risposta a interpello 16.7.2024 n. 156, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti, sul computo del decennio rilevante ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. <i>b-bis</i>) del TUIR, della rivendita dell'immobile oggetto di interventi agevolati, con contratto di vendita a rate con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 c.c. Tale ultima norma sancisce che <i>"nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna"</i> .

	<p>Posto che la lett. b-bis) dell'art. 67 co. 1 del TUIR, per valutare il decennio, impone di considerare l'intervallo tra la fine dei lavori e la "cessione", l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che occorre fare riferimento al momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile oggetto degli interventi agevolati e, quindi, al pagamento dell'ultima rata.</p>
4.2	<p>IMMOBILE ACQUISITO PER USUCAPIONE</p> <p>Con la risposta a interpello 17.7.2024 n. 157, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi "superbonus", sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine dei lavori, genera una plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell'immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall'art. 68 del TUIR.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni formulate nella precedente ris. 31.3.2003 n. 78, con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.</p>
5	<p>MODELLI F24 - ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2024 n. 313945 sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17 del DLgs. 241/97, in attuazione dell'art. 17 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").</p>
5.1	<p>ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE</p> <p>In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, dal 5.8.2024 è possibile inviare uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso; tale ambito temporale consente, ad esempio, la gestione dei versamenti rateizzati dei c.d. "avvisi bonari", previsti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del DLgs. 462/97); • attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; • mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto. <p>L'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione (banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari), richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti, mediante il servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito dei modelli F24 presentati attraverso i canali telematici della stessa Agenzia.</p>
5.2	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN CASO DI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE</p> <p>Nei modelli F24 con scadenza futura è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.</p> <p>I suddetti crediti devono risultare disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura; • sia alla scadenza stessa. <p>Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa; • si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

	<p>Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento;
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • oppure che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.
5.3	<p>MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE</p> <p>L'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (es. modifica o decadenza dal piano di rateizzazione, sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici), così come sull'eventuale credito indicato in compensazione, non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.</p> <p>Richiesta di annullamento</p> <p>L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il terzo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24; • esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. <p>Verifica del conto di addebito</p> <p>Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito; • il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all'intermediario autorizzato (es. Dottore Commercialista o Consulente del lavoro); • la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito.
6	<p>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI SPORTIVE DEI FAMILIARI - IMPONIBILITÀ</p>
	<p>Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.</p>
6.1	<p>CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ</p> <p>L'art. 51 co. 2 lett. <i>f-bis</i>) del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nel precedente art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.</p>
6.2	<p>SPESE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA</p> <p>Di conseguenza, le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell'esclusione dall'imponibile solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Invece, se l'attività sportiva non risulta essere svolta nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica", le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR.</p>
7	<p>REGIME DEGLI IMPATRIATI - INCENTIVI ALL'ESODO E REVOCA DEL REGIME DEI NEO-DOMICILIATI - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, in merito all'accesso al regime fiscale agevolato degli impatriati, con:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • la ris. 23.7.2024 n. 40, ha chiarito che è possibile agevolare le somme percepite a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; • la risposta a interpello 22.7.2024 n. 159, ha chiarito che è possibile revocare il regime dei neo-domiciliati di cui all'art. 24-<i>bis</i> del TUIR, fruito al rientro in Italia, per accedere al regime degli impatriati e alla relativa proroga.
<p>7.1</p> <p><i>segue</i></p>	<p>INCENTIVI ALL'ESODO E IMPORTI TRANSATTIVI</p> <p>La ris. 40/2024 ha ammesso la possibilità di fruire del regime degli impatriati con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo).</p> <p>Tassazione separata</p> <p>Tali somme sono soggette a tassazione separata (fino a 1.000.000,00 di euro) ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell'anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.</p> <p>In altre parole, per tali redditi, la tassazione separata avviene in via provvisoria, da parte del sostituto d'imposta; successivamente, l'imposta è oggetto di riliquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, applicando l'aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente (art. 17 co. 3 del TUIR).</p> <p>Condizioni di fruizione dell'agevolazione</p> <p>Il regime degli impatriati trova applicazione nei confronti dei redditi che "ordinariamente" concorrono alla formazione del reddito complessivo (circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33, § 7.7).</p> <p>Tuttavia, la ris. 40/2024 precisa che qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale degli impatriati può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma (30% o 50% a seconda del regime applicabile), alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.</p> <p>In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.</p> <p>Per quanto concerne invece gli importi superiori a 1.000.000,00 di euro, che sono esclusi dalla tassazione separata, il sostituto d'imposta può applicare le ritenute IRPEF avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.</p>
<p>7.2</p>	<p>REVOCA DEL REGIME DEI NEO-DOMICILIATI</p> <p>Con la risposta a interpello 159/2024, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per un cittadino italiano, rientrato in Italia dagli Stati Uniti nel 2019 beneficiando del regime dei neo-domiciliati, di cui all'art. 24-<i>bis</i> del TUIR, di revocare quest'ultimo e accedere al regime degli impatriati (di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015) e alla relativa proroga per un ulteriore quinquennio.</p> <p>Utilizzo alternativo nei diversi periodi d'imposta</p> <p>L'art. 1 co. 154 della L. 232/2016 stabilisce la non cumulabilità tra i due regimi agevolativi sopra richiamati.</p> <p>Tuttavia, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte IV, § 2), ferma restando la non cumulabilità dei regimi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, relativamente al medesimo periodo d'imposta, non è escluso l'utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi d'imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.</p> <p>Prolungamento del regime degli impatriati</p> <p>Per ciò che concerne la facoltà di prolungare il regime degli impatriati, inoltre, l'art. 5 co. 2-<i>bis</i> del DL 34/2019 subordina tale facoltà al requisito che i soggetti interessati beneficiassero al 31.12.2019 del regime previsto dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.</p>

	L'Agenzia interpreta tale condizione in modo estensivo, precisando che, sebbene a tale data la persona interessata beneficiasse dell'alternativo regime dei neo-domiciliati, ai fini del prolungamento dell'agevolazione per gli impatriati rileva la circostanza che il contribuente, rientrato in Italia prima del 2020, abbia fruito del regime degli impatriati anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che fosse potenzialmente agevolabile a tal fine nel 2019, a nulla rilevando che ne abbia effettivamente fruito nello stesso anno.
8	REGIME DI <i>PARTICIPATION EXEMPTION</i> PER LE CESSIONI OPERATE DA SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI - CHIARIMENTI
	La circ. Agenzia delle Entrate 29.7.2024 n. 17 ha commentato il regime di <i>participation exemption</i> per le società ed enti commerciali non residenti disciplinato dall'art. 68 co. 2-bis del TUIR, introdotto dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Secondo la predetta norma, le plusvalenze realizzate da tali soggetti concorrono alla formazione del reddito in Italia nel limite del 5% al ricorrere di condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • soggettive (il cedente deve essere residente in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, essere soggetto all'imposta sulle società nel proprio Stato di residenza e non avere una stabile organizzazione in Italia); • oggettive (la partecipazione deve essere qualificata, deve avere ad oggetto una società residente in Italia diversa da una società semplice e devono essere soddisfatti i requisiti per la <i>participation exemption</i> di cui all'art. 87 co. 1 del TUIR).
8.1	REQUISITI SOGGETTIVI - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ In relazione al requisito della soggezione della società cedente all'imposta sul reddito delle società nel proprio Stato di residenza, secondo l'Agenzia delle Entrate un parametro utilizzabile è quello dell'elencazione delle imposte presente nell'Allegato I, Parte B, della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia"). Più in generale, secondo l'Agenzia delle Entrate le società non residenti interessate devono essere assoggettate a un'imposta sul reddito delle società (e, quindi, non imputare per trasparenza il reddito ai soci) e devono avere una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale.
8.2	REQUISITI SOGGETTIVI - ASSENZA DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE Sotto il profilo testuale, la norma esplica effetti per le società e gli enti commerciali privi di stabile organizzazione in Italia.
<i>segue</i>	In via interpretativa, però, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime di esenzione opera anche nei casi in cui la società o l'ente estero abbiano una stabile organizzazione italiana, ma la partecipazione ceduta non sia relativa a tale stabile organizzazione, bensì direttamente riferibile alla casa madre.
8.3	REQUISITI OGGETTIVI Ad avviso della circ. 29.7.2024 n. 17, i requisiti oggettivi riferiti alla partecipazione (sono tali quelli menzionati nell'art. 87 co. 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR) devono essere accertati nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo della cessione, indipendentemente dall'eventuale diverso momento in cui viene pagato il corrispettivo.
8.4	DECORRENZA In assenza di una decorrenza espressa delle nuove disposizioni da parte del testo di legge, secondo l'Agenzia delle Entrate esse esplicano efficacia per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2024, anche in questo caso non considerando l'eventuale diverso momento in cui è incassato il corrispettivo.
9	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA A SEGUITO DI CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UTILIZZO DEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
	Con la ris. 11.7.2024 n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento, mediante il modello F24, delle somme dovute: <ul style="list-style-type: none"> • a titolo di imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e imposta sostitutiva sui finanziamenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • a seguito delle attività di controllo degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per le fattispecie in cui è già possibile il pagamento dei tributi in oggetto, a seguito di registrazione, mediante il modello F24.
9.1	<p>UTILIZZO DEL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Si ricorda che, con i provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554, 9.7.2018 n. 143035, 27.1.2020 n. 18379 e 27.11.2020 n. 365557, è stato previsto il versamento mediante il modello F24 anche per le somme dovute in relazione alla registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; • degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle Entrate; • degli atti privati nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. <p>Conseguentemente, le ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14, 18.7.2018 n. 57, 20.2.2020 n. 9 e 2.12.2020 n. 76 hanno istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento, mediante il modello F24, dei suddetti tributi in sede di versamento spontaneo o a seguito degli avvisi di liquidazione.</p>
9.2	<p>NUOVI CODICI TRIBUTO</p> <p>Con la ris. 11.7.2024 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha invece istituito i codici tributo da utilizzare, con riferimento alle stesse fattispecie di cui sopra, per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo degli uffici.</p> <p>Si tratta in particolare delle imposte dovute a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione per pagamento o per acquiescenza ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97; • definizione delle sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 472/97; • accertamento con adesione di cui al DLgs. 218/97; • conciliazione giudiziale di cui al DLgs. 546/92; • presentazione di istanza di ravvedimento e riliquidazione dell’imposta. <p>In relazione alle suddette casistiche, la ris. 35/2024 riporta, in forma tabellare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nuovi codici tributo da usare nel modello F24; • evidenziando la denominazione e il “vecchio” codice tributo utilizzato nel modello F23. <p>Ravvedimento operoso</p> <p>Con specifico riferimento al ravvedimento operoso, trattandosi di tributi che sono liquidati dagli uffici, si fa riferimento ai casi in cui questi ultimi liquidano l’imposta complementare a seguito di istanza del contribuente. In tali casi, trova applicazione l’art. 13 co. 3 del DLgs. 472/97, in base al quale, <i>“quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”</i>.</p> <p>In questi casi, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente deve, nei termini indicati dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97, attivarsi nella rimozione dell’inadempimento (ad esempio, chiedendo all’Agenzia delle Entrate di riliquidare l’imposta di registro in caso di decadenza dall’agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi); • successivamente l’ufficio notificherà alla parte un avviso contenente la liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni ridotte e l’avvertenza che la notifica avviene al preciso scopo di rendere possibile il ravvedimento; • il ravvedimento è perfezionato se il contribuente paga, mediante il modello F24 con i codici tributo previsti dalla ris. 35/2024, entro 60 giorni dalla notifica (art. 13 co. 3 del DLgs. 472/97). <p>Decorrenza</p> <p>I nuovi codici tributo sono operativi dal 22.7.2024.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;

segue

	<ul style="list-style-type: none"> • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di registrazione, nel formato “AAAA”; • nei campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno indicati i dati riportati nell’atto emesso dall’ufficio.
10	RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2024
	<p>La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 6.6.2024, ha ridotto dal 4,5% al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 12.6.2024.</p> <p>Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,25% rileva per il secondo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.7.2024 n. 176.</p> <p>In relazione al periodo dall’1.7.2024 al 31.12.2024, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16,25% (4,25% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198); • 12,25% (4,25% + 8%), per le altre transazioni commerciali. <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “<i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.